COMUNE DIAMANTE

COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Numero Registro
233

Data
27/11/2024

OGGETTO: ***DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2025***

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00 nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
ORDINE ACHILLE	*SINDACO*	X	
SOLLAZZO SIMONE	*ASSESSORE*	X	
PRESTA MARTINA	*ASSESSORE*	X	
BARTALOTTA FRANCESCO	*ASSESSORE*	X	
BELCASTRO MICAELA	*ASSESSORE*	X	
Totale	/	5	/

Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale, Dott.ssa. Rosa SANTORO;

Assume la presidenza ☒ il Sindaco – Avv. Achille ORDINE ☐ il Vice Sindaco, Dott. Simone SOLLAZZO

Il Presidente, riconosciuto il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Esaminata la proposta di seguito riportata;

IL PROPONENTE

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

... Omissis...

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/10/2024, esecutiva;

Visto il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno;

Ritenuto di modulare con decorrenza dal 2025 la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

*15-quater. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno** e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.** Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

P R O P O N E

Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI STABILIRE**, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2025, le tariffe dell'imposta di soggiorno per come indicate nell'allegata tabella secondo gli importi base indicati all'art. 7 del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno;
2. **DI STABILIRE** per l'esercizio finanziario 2025 l'esenzione dall'imposta per il periodo dal 01.01.2025 al 28.02.2025 e dal 01.11.2025 al 31.12.2025;
3. **DI PROVVEDERE AD INVIARE**, nei termini di legge, dopo le previste approvazioni, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

IL PROPONENTE / IL SINDACO

Avv. Achille ORDINE

P A R E R I
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE II – RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE, CED/IT

SI ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE==========

DIAMANTE, LÌ 27.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(RAG. GIOVANNI GAMBA)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE==========

DIAMANTE, LÌ 27.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(RAG. GIOVANNI GAMBA)

Nominativo	*Firma*
ORDINE ACHILLE	
SOLLAZZO SIMONE	
PRESTA MARTINA	
BARTALOTTA FRANCESCO	
BELCASTRO MICAELA	

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE: CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DEI PRESENTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Avv. Achille ORDINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, HA DICHIARATO ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Avv. Achille ORDINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANTORO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

☒ E' immediatamente esecutiva, essendo stata dichiarata tale con votazione separata

Diamante, lì 27/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Francesca TROMBIERO

.

☐ Viene data affissa all'Albo Pretorio on line il giorno_____ per la prescritta pubblicazione.

Diamante, lì .____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

☐ **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Diamante, lì _____

IL RESPONSABILE

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025

IMPORTO	TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE	ESENZIONE
	STRUTTURE ALBERGHIERE	
€. 2,00	Fino a 3 stelle.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
€. 2,50	4 stelle.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
€. 3,00	5 stelle.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
	STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE	
€. 1,50	Bed & Breakfast imprenditoriali.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
€. 1,50	Bed & Breakfast non imprenditoriali.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
€. 1,50	Affittacamere imprenditoriali.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
€. 1,50	Bed & Breakfast non imprenditoriali.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
+		
€. 1,50	Case per vacanze.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
	CASE PRIVATE DATE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO TURISTICO	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
	RESIDENCE	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
	AGRITURISMO	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
	AREA SOSTA CAMPER	
€. 3,50	Classificazione unica per camper.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
	CAMPEGGI	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal **11°** giorno di pernottamento.
	STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA	
€. 1,00	Ostelli.	Dal **11°** giorno di pernottamento.